

**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 7-02-2002
REGIONE SARDEGNA**

**Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio
1998, n. 23 'Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna'
concernente il periodo di caccia.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
SARDEGNA
N. 4
del 8 febbraio 2002

*Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998
I. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale, n. 23 del
1998 è sostituito dal seguente:

"I. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui
all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di
settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione
che le specie non siano cacciate durante il periodo della
nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della
dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano
cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno
al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

- a) Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° novembre al 31 gennaio
dell'anno successivo;
- b) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) dal primo giorno di
settembre per massimo di due giornate."

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

I. La presente legge entra in vigore giorno della sua
pubblicazione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addi 7 febbraio 2002

Pili
